

Al Sindaco del comune di San Severo

nella qualità di

Ufficiale di Anagrafe

francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it

Dal riscontro alla mia richiesta di variazione anagrafica trasmessa il 21 settembre 2019, apprendo con sorpresa e mio grave disappunto di essere stato cancellato “per irreperibilità” dall’anagrafe comunale, senza alcuna indicazione dell’articolo di legge applicato e della motivazione che ne sarebbe all’origine nonché, cosa più grave, **senza averne mai avuto comunicazione all’indirizzo di residenza, ovvero di abituale dimora e domicilio, dove ho fin qui ricevuto tutta la mia corrispondenza personale.**

Dovendo ricercare la “ratio” di tale cancellazione nella legge in vigore, devo, per induzione, ritenere che si sia applicato l’art.11 del DPR n. D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, dove, alla lettera c), la cancellazione anagrafica è prevista nel caso di “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, **a seguito di ripetuti accertamenti**, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

Nel caso in cui l’applicazione di tale articolo sia confermata e condivisa dall’ufficiale d’anagrafe del Comune di San Severo, occorre richiamare lo stesso a quanto disposto dalle **Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico dell’Istat** le quali stabiliscono (punto 10, accapo 3 e 4) che:

“La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe.

Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, **né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”.**

Soccorre a tal fine la norma dettata dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come ribadito dall’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dove è prescritto che l’ufficiale d’anagrafe **“venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche... deve invitare gli interessati”** a rendere le prescritte dichiarazioni disponendo, nel caso di mancata dichiarazione, che si possa provvedere d’ufficio **“notificando all’interessato il provvedimento stesso”**; obblighi, ambedue, che, per essere stati ampiamente disattesi - fatta salva la responsabilità per le ulteriori conseguenze che dovessero ricadere sullo scrivente per la mutata posizione anagrafica arbitrariamente disposta - inficiano del tutto il provvedimento assunto a mio danno.

Nel richiamare, inoltre, le Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge anagrafica” emanate dall’Istat dove, al punto 4, stabilisce che “La scelta dell’elezione del domicilio

ai fini anagrafici **deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato**” e la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995, dove, al n. 8, è ribadito che: **“La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta costituzionale”** ,

si ribadisce

la precedente richiesta del 21 settembre 2019 nella forma e nei contenuti già comunicati.

1 ottobre 2019

Giovannantonio Macchiarola

Via F Pelosi, 16 – San Severo
giovannantonio_macchiarola@pec.it